

Catania, 29 ottobre 2024

Prot. n. 6187/2024

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
DI UN (1) DOCENTE DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA
DM 180/2023 NEL SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE**

CODD/01

DIREZIONE DI CORO E REPERTORIO CORALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul [Portale unico del reclutamento](#) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*”;

- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO** il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell’apprendimento (c.d. “DSA”), convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- VISTO** il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *“Codice dell’ordinamento militare”*, e in particolare gli articoli 678 e 1014;
- VISTO** l’articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO** l’articolo 73, comma 14, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”*, e *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante *“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”*;
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*” e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che “*per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto “*DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative*”;
- VISTO** il decreto dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;
- VISTO** il Decreto dirigenziale del 25 giugno 2024, n. 9114, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali per l'anno accademico 2024/2025;

- VISTA** la nota Ministeriale dell'Università e della Ricerca - Direzione generale delle istituzioni della formazione 25 giugno 2024, prot. n. 9115, avente per oggetto *"Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2024-2025"*;
- VISTA** la nota Ministeriale dell'Università e della Ricerca - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del 28 ottobre 2024, prot. n. 14764, avente per oggetto *"I. Reclutamento docenti a.a. 2024/2025: tempo indeterminato, incarichi a tempo determinato, contratti fino ad avere titolo. II. Reclutamento personale tecnico-amministrativo e nuove figure a.a. 2024/2025"*;
- CONSIDERATO** l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando
- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 6 dicembre 2022;
- VISTO** il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;
- VERIFICATO** che presso il Conservatorio di Musica di Catania risulta n. 1 (uno) posto vacante nel Settore Artistico Disciplinare (SAD) CODD/01 Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica;
- CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quando disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;
- VISTO** lo Statuto del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania approvato con d.D.G. n. 1489/2022, allegato E (registrato dalla Corte dei Conti il 10 novembre 2022 al n. 2844), valido a decorrere dal 01 gennaio 2023;
- VISTE** le delibere del Consiglio Accademico del Conservatorio di Catania n. 160 del 29 ottobre 2024;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Catania n. 87 del 29 ottobre 2024;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria di cui al DM 90/2009
CODD/01	DIREZIONE DI CORO E REPERTORIO CORALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA	Il settore concerne lo studio delle tecniche della concertazione e direzione di coro, del repertorio corale e dei problemi di tecnica vocale, con specifico riferimento all'applicazione in ambito formativo - educativo, in contesti scolastici ed extrascolastici.

2. La sede di servizio dei posti messi a concorso di cui al comma 1 è ripartita come di seguito riportato:

n. posti	Conservatorio di
UNO	CATANIA, via Istituto Sacro Cuore, 3

3. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2 – Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
- a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
- a) essere in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la seguente tabella:

Titoli di studio utili quali requisito di accesso	
CODICE	DESCRIZIONE
***	Diploma del previgente ordinamento in musica corale e direzione di coro (purché

	unitamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore)
DCSL33	Diploma Accademico di II livello in Direzione di coro e composizione corale
Titoli accademici esteri equipollenti e inerenti al settore artistico-disciplinare specifico, secondo la normativa vigente di cui alla L. 15 del 2022 e Convenzione di Lisbona	

- b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 (1° novembre 2016) e fino all'anno accademico 2023/2024 (31 ottobre 2024) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando. Il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:
- Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;

- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

7. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
 - f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
 - b) Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).
3. Accedono alle prove d'esame di cui la lettera b) del precedente comma, i candidati che hanno conseguito almeno 18/30 alla valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali.
4. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
5. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura o con la quale è stato stipulato un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 4 comma 1 let. a) del D.M. 180/2023, per la stipula di contratti a tempo indeterminato.

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere presentata **entro le ore 12:00 del 28 novembre 2024** tenuto conto che la data di pubblicazione sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) è fissata al 29 ottobre 2024. Il bando è inoltre pubblicato nella [sezione dedicata del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Musica di Catania "V. Bellini" e sul [Portale dei concorsi AFAM](#).

2. La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.
3. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate unicamente tramite il Portale del Reclutamento InPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/>.

Il Candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all'applicativo previa autenticazione, che deve avvenire necessariamente tramite login con Identità Digitale (es.: SPID, CIE etc). La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata perentoriamente entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Portale del Reclutamento InPA, a pena di inammissibilità.

Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Non è ammessa altra modalità di presentazione delle domande. Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diversa da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e i Candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il Conservatorio di Musica "V. Bellini" di Catania potrà procedere in qualsiasi momento a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il modello di domanda proposto dalla piattaforma telematica prevederà obbligatoriamente il conferimento dei seguenti dati:

- a) Nome e cognome;
- b) Sesso;
- c) Data e luogo di nascita;
- d) Nazionalità;
- e) Codice fiscale;
- f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
- g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
- h) Il requisito previsto dall'art. 4 comma 1 lettera i) del D.M. 180/2023 ovvero di non appartenere ai ruoli statali della docenza AFAM;
- i) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:
 - l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso (art. 2, comma 3, let. a);
 - ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, comma 3, let. b);
- j) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
- k) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
- l) Di godere dei diritti civili e politici;
- m) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
- n) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- o) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- p) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - q) Di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - r) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - s) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 13 del presente bando.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione esclusivamente tramite l'indirizzo protocollo@pec.conservatoriocatania.it L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
5. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il prof. Corrado Ratto reperibile all'indirizzo e-mail corrado.ratto@conservatoriocatania.it

Art. 5 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali.
2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2024 (a.a. 2023/2024); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di riserva e preferenziali sono elencati nell'allegato C.
7. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riportandone gli estremi nella apposita sezione della domanda online. Qualora il candidato abbia avviato la procedura di riconoscimento che alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, lo stesso potrà essere ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento, impegnandosi a produrre, a pena di esclusione, il provvedimento di equiparazione o equivalenza al corrispondente titolo italiano

all'atto dell'eventuale assunzione. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica <http://www.funzionepubblica.gov.it/>.

8. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e deve essere attinente alle discipline messe a concorso con il presente bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica tramite la piattaforma <https://www.inpa.gov.it/>.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. La piattaforma telematica di cui all'art. 4 non consentirà la chiusura e l'inoltro della domanda difforme dai precedenti commi 1 e 2, oltre che prive della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.
4. Per le domande chiuse ed inoltrate attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 4, l'eventuale esclusione a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, è disposta dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il decreto di esclusione e le relative motivazioni vengono comunicate al candidato inviando il verbale e la documentazione ad esso allegata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dall'indirizzo dedicato protocollo@pec.conservatoriocatania.it
5. La commissione non procederà alla valutazione dei titoli artistici di cui la tabella B.3 del successivo art. 8 nel caso in cui il punteggio attribuito ai titoli di servizio, ai titoli ulteriori di studio e di servizio sia inferiore a 6 punti (tabelle A, B.1 e B.2 art. 8).

Art. 7 – Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio di Musica "V. Bellini" di Catania o in istituti consorziati, in caso di procedura svolta in convenzione con altri Enti per come previsto dall'art. 4 comma 1 let. a) del D.M. 180/2023, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/2023, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.

3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la Direzione del Conservatorio "V. Bellini" di Catania la cui data ed ora sarà comunicata tramite avviso pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale, con un anticipo di almeno tre giorni. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, che si avvarrà del supporto del personale del Conservatorio.
5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso nonché delle eventuali istituzioni convenzionate.
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso, che viene pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica di "V. Bellini" Catania e sul portale dei concorsi AFAM.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso.
9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
11. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
12. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.

13. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
14. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizio riferito agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 (1° novembre 2016) e fino all'anno accademico 2023/2024 (31 ottobre 2024) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
---	--

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 tabella A del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 tabella A del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.
4. La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00
da 36 a 71 giorni	Punti 0,80	da 25 a 49 ore	Punti 0,80
da 72 a 107 giorni	Punti 1,60	da 50 a 74 ore	Punti 1,60
da 108 a 143 giorni	Punti 2,40	da 75 a 99 ore	Punti 2,40
da 144 a 179 giorni	Punti 3,20	da 100 a 124 ore	Punti 3,20
pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00	pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

5. In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI
(punteggio massimo: 18 punti)

B.1. Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	massimo punti 6
- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. - 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. - 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere** o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	3 punti per ogni titolo
- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

** Per i titoli di studio conseguiti all'estero vedasi quanto indicato all'art. 5 commi 7 e 8.

B.2. Attività didattica ulteriore a quella valutata secondo la Tabella A all'art. 8 comma 1	massimo punti 5
Servizio prestato a partire dall'A.A. 2007/2008 presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	Per ogni anno o frazioni in aggiunta a quelli indicati nella tabella A di cui all'art. 8 comma 1 secondo

Servizio prestato a partire dall'A.A. 2007/2008 presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica. Servizio prestato a partire dall'A.A. 2007/2008 nei corsi Pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti	la quantificazione esplicitata al comma 8*
---	--

* Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui la precedente tabella B.2. "Attività didattica ulteriore a quella valutata secondo la Tabella A all'art. 8 comma 1" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui la precedente tabella B.2. "Attività didattica ulteriore a quella valutata secondo la Tabella A all'art. 8 comma 1" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.
8. La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella B.2. avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 <u>nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva</u> , nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 5).			
Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00
da 36 a 71 giorni	Punti 0,40	da 25 a 49 ore	Punti 0,40
da 72 a 107 giorni	Punti 0,80	da 50 a 74 ore	Punti 0,80
da 108 a 143 giorni	Punti 1,20	da 75 a 99 ore	Punti 1,20
da 144 a 179 giorni	Punti 1,60	da 100 a 124 ore	Punti 1,60
pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00	pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 <u>in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva</u> . Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (max punti 5).			
Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00

da 36 a 71 giorni	Punti 0,20	da 25 a 49 ore	Punti 0,20
da 72 a 107 giorni	Punti 0,40	da 50 a 74 ore	Punti 0,40
da 108 a 143 giorni	Punti 0,60	da 75 a 99 ore	Punti 0,60
da 144 a 179 giorni	Punti 0,80	da 100 a 124 ore	Punti 0,80
pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00	pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

Servizio prestato nei corsi Pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50).

Servizio prestato in giorni		Servizio prestato in ore	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	fino a 24 ore	Punti 0,00
da 36 a 71 giorni	Punti 0,10	da 25 a 49 ore	Punti 0,10
da 72 a 107 giorni	Punti 0,20	da 50 a 74 ore	Punti 0,20
da 108 a 143 giorni	Punti 0,30	da 75 a 99 ore	Punti 0,30
da 144 a 179 giorni	Punti 0,40	da 100 a 124 ore	Punti 0,40
pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50	pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

9. In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

B.3. Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	massimo punti 12
- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per Enti di rilievo nazionale ed internazionale) - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>; - Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Pubblicazioni editte da Case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni editte con l'attribuzione del codice ISBN; - Composizioni, trascrizioni, revisioni editte ed eseguite in pubblici concerti; - Incisioni editte da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Valutazione effettuata su un numero massimo di 20 (venti) titoli presentati contestualmente alla domanda e caricati nella apposita sezione della piattaforma https://www.inpa.gov.it/.

10. La commissione giudicatrice di cui all'art. 7 procederà ad attribuire ai titoli artistico-culturali e professionali di cui la tabella B.3. "*Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD*" una valutazione sintetica ed un punteggio unico che non potrà superare i 12 punti per tutti i venti titoli presentati.

11. La valutazione delle attività di cui al precedente punto 10. avverrà sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, e i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici;

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

La commissione non procederà alla valutazione nel caso in cui il punteggio attribuito ai titoli di servizio, ai titoli ulteriori di studio e di servizio siano inferiori a 6 punti.

Art. 9 – Prove d'esame

1. Le Prove d'esame sono due:

1) Prova teorico-pratica.

2) Prova di progettazione didattica.

- La **prima prova** è divisa in due ambiti a) e b) della durata complessiva di 30 minuti. Il punteggio relativo alla prima prova è di 30 punti, di cui 10 riservati all'ambito a) e 20 all'ambito b).

a) L'ambito a) della prima prova consiste nella costruzione e discussione orale di un progetto di lezione teorico-pratica che il candidato deve elaborare su un argomento estratto a sorte tra quelli proposti dalla Commissione. Gli argomenti sono relativi ai campi disciplinari del settore artistico CODD/01: Direzione e concertazione di coro; Repertorio corale; Fondamenti di

tecnica vocale; Didattica del canto corale. Dopo l'estrazione dell'argomento, ogni candidato avrà un'ora di tempo per preparare la lezione. Nella fase di elaborazione il candidato potrà scegliere di destinare la lezione ad allievi di Triennio o ad allievi di Biennio di Didattica della musica. Il candidato avrà un'ora di tempo per la costruzione della lezione e 20 minuti per la presentazione e discussione della stessa alla Commissione. La Commissione metterà a disposizione del candidato una lavagna e un pianoforte (non sono ammessi altri supporti).

b) L'ambito b) della prima prova, della durata di 20 minuti, consiste nella direzione e concertazione estemporanea di un brano a 3 voci. Il candidato, dopo aver estratto a sorte un brano fra i 3 (tre) proposti dalla Commissione, deve insegnare le parti a un coro e proporre una concertazione estemporanea del brano che metta in luce elementi sonoro-musicali di interesse didattico, argomentando brevemente le proprie scelte didattiche e metodologiche e possibili contestualizzazioni in specifici ambiti disciplinari. Per questa prova il candidato con il solo ausilio del diapason dovrà pertanto leggere a prima vista il brano e intonare le singole parti con la voce. Non è consentito l'uso del pianoforte. Il Conservatorio metterà a disposizione per il candidato, un piccolo ensemble corale.

- La **seconda prova** consiste nell'ideazione e progettazione di un percorso didattico che il candidato può scegliere di destinare ad allievi di Triennio o ad allievi di Biennio di Didattica della Musica. Il candidato sceglierà l'argomento oggetto del proprio elaborato facendo riferimento alle discipline afferenti al settore disciplinare CODD/01. In particolare, egli potrà optare tra i seguenti argomenti: conoscenza del repertorio; impostazione vocale; tecnica vocale in relazione ai diversi interventi educativo-musicali di tipo corale; aspetti metodologici della formazione del coro e dell'insegnamento in ambito scolastico; aspetti teorico-tecnici della voce infantile e degli adolescenti; conoscenze sull'uso di strumenti multimediali e tecnologie didattiche utili per l'insegnamento della partitura musicale; conoscenza strumenti metodologici fondamentali delle discipline didattiche musicali. Il candidato può supportare la propria proposta facendo riferimento agli ambiti disciplinari "antro-psico-pedagogici", anatomia e fisiologia dell'organo vocale. La Commissione discuterà con il candidato le motivazioni metodologiche e la scelta delle strategie didattiche ipotizzate. La prova di presentazione del lavoro alla Commissione avrà la durata di 20 minuti. In questa prova il candidato può usare anche una propria presentazione PPT ed esempi audio/video. Il Conservatorio metterà a disposizione una LIM e casse per riprodurre eventuali brani musicali. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di conoscere il funzionamento degli ordinamenti dei corsi accademici di I e II livello in relazione alla normativa vigente.

Il punteggio totale della seconda prova è di massimo 40 (quaranta) punti.

2. Per ciascuna prova d'esame di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.

3. È facoltà della Commissione interagire con il candidato durante l'espletamento di ciascuna delle prove.

4. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.

5. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli di servizio titoli artistici, culturali e professionali (art. 8) e almeno 42/70 per le prove di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

6. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

7. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo all'indirizzo **protocollo@pec.conservatoriocatania.it** almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.

8. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.

9. Eventuali supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La Commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Il Direttore del Conservatorio, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detto provvedimento verrà pubblicato nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Catania.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Catania con valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere inoltrata all'indirizzo **protocollo@pec.conservatoriocatania.it**. Modalità di invio difforni non saranno prese in considerazione.
4. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Catania e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
5. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 11 – Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio di Catania entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo. Da tale invio decorreranno 48 ore per esprimere l'ordine di preferenza delle sedi tra quelle indicati all'art. 1 e ulteriori 24 ore per l'accettazione o la rinuncia della sede assegnata. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato dell'area del sito istituzionale dedicata alla procedura concorsuale esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Gli avvisi e le comunicazioni inviati nell'area riservata dell'interessato hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti inclusi in graduatoria e interpellati nell'elenco idonei.
7. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
8. La procedura si concluderà con l'assegnazione della sede ai candidati vincitori sulla base della posizione occupata nella graduatoria e secondo le preferenze espresse nella scelta delle sedi. La mancata accettazione della sede assegnata sarà considerata come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
9. Al termine della procedura di cui al comma 8, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.

Art. 12 – Procedure di reclutamento congiunte – scelta sede

1. In caso di procedura di reclutamento congiunta di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del DM n. 180/2023, i vincitori sceglieranno la sede ove stipulare il contratto a tempo indeterminato in base all'ordine di graduatoria e con le modalità indicate all'art. 11.
2. I vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1.
3. In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.
4. Nell'ambito della presente procedura si procederà con la copertura di tutti i posti relativi al settore disciplinare di cui all'art. 1, ivi compresi quelli presso le Istituzioni eventualmente in convenzione.

Art. 13 – Riserve di posti

1. Ai soggetti appartenenti alle categorie di cui gli artt. 1 e 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonché ai soggetti appartenenti alle categorie di cui l'art. 1014 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 sono riservati i seguenti posti:

Conservatorio	art. 1 legge 68/99 ¹	art. 18 legge 68/99 ²	art. 1014 D.Lgs. 66/10 ³
Catania	0	A	0

¹ numero posti riservati ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria

² numero posti riservati ai soggetti di cui all'articolo 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria

³ numero posti riservati ai soggetti di cui all'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che risultino idonei, con assegnazione in ordine di graduatoria.

^A Non sono previste riserve di posto in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.

2. Sono inoltre riservati n. 0 posti ai soggetti di cui il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74.
3. I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.

Art. 14 – Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Catania è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Art. 16 – Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all’art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). Il bando è inoltre pubblicato nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Catania e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nella [apposita sezione del sito istituzionale](#) del Conservatorio di Catania con valore di notifica.
4. Le amministrazioni pubbliche possono motivatamente revocare le procedure concorsuali che hanno già indetto, non esistendo un diritto di coloro che hanno presentato domanda al completamento di tali procedure.



Il Direttore
Prof. Epifanio Comis

ALLEGATO A – Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi

dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

p) minore età anagrafica.

